# COMMISSIONE VIII ISTRUZIONE E BELLE ARTI

4.

# SEDUTA DI VENERDÌ 27 OTTOBRE 1972

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUI

35

# PAG Missione e sostituzioni: 99 Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione): Proroga della legge 13 marzo 1969, n. 136, concernente l'assegnazione di personale insegnante e direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore della istruzione primaria (484); Senatori Falcucci Franca ed altri: Proroga della legge 13 marzo 1969, n. 136, concernente assegnazioni di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore di istruzione primaria (Approvata dal Senato) $(101\overline{2})$ . . . . . . . . . . . Presidente . . . . . . . . 29, 30, 31, 32, 34 Caiazza, Sottosegretario di Stato per la SCALFARO, Ministro della pubblica istru-

Votazione segreta:

INDICE

# La seduta comincia alle 9,30.

RAUSA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in missione il deputato Mitterdorfer. Comunico altresì che per la seduta odierna i deputati Bellisario, Bertè, Dall'Armellina sono rispettivamente sostituiti dai deputati Aiardi, Vecchiarelli e Villa.

Discussione abbinata del disegno di legge:
Proroga della legge 13 marzo 1969,
n. 136, concernente l'assegnazione di personale insegnante e direttivo della scuola
elementare presso enti operanti nel settore della istruzione primaria (484) e
della proposta di legge dei senatori Falcucci Franca ed altri: Proroga della
legge 13 marzo 1969, n. 136, concernente
assegnazione di insegnanti ordinari del
ruolo normale e di personale direttivo
della scuola elementare presso enti operanti nel settore di istruzione primaria
(Approvata dal Senato) (1012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Proroga della legge 13 marzo 1969, n. 136,

concernente l'assegnazione di personale insegnante e direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore della istruzione primaria » e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Falcucci Franca, Del Nero, Spigaroli, La Rosa, Baldini, Zaccari, Smurra: « Proroga della legge 13 marzo 1969, n. 136, concernente assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore di istruzione primaria ».

L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgere la relazione.

BARDOTTI, Relatore Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito fare una brevissima cronistoria delle vicende che hanno condotto a questo provvedimento. Negli scorsi anni molti insegnanti sono stati distaccati presso uffici o enti (provveditorati scolastici, direzioni didattiche e così via) istituzionalmente operanti nel settore dell'istruzione elementare. Si prospettò la necessità di riordinare questa materia e nel corso della quarta legislatura il Governo presentò un disegno di legge organico (n. 1833 degli atti del Senato) che si proponeva di disciplinare tutta la materia della delega di personale docente ad attività diverse dal vero e proprio insegnamento. Ma il provvedimento non andò in porto nella sua globalità in quanto fu stralciato l'articolo 7 che si riferiva alla assegnazione di personale docente e dirigente della scuola primaria presso enti che svolgono attività complementari o integrative a quelle della scuola. Il resto del provvedimento fu assorbito nella legge 2 dicembre 1967, n. 1213. La materia di cui all'articolo 7 fu ripresa formando oggetto di un disegno di legge particolare che fu tramutato nella legge n. 136 della quale i due provvedimenti al nostro esame chiedono la proroga. La legge n. 136 è infatti scaduta il 30 giugno 1972. In quella legge era contenuto l'obbligo del Governo di regolare la materia con disciplina organica e pertinente entro i limiti posti dalla stessa legge, evitando il ricorso a provvedimenti di emergenza.

È intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere e non vi è stato quindi il tempo necessario a preparare e sottoporre all'esame del Parlamento la nuova disciplina.

Per queste ragioni si è oggi costretti a chiedere la proroga della legge n. 136 con questi due provvedimenti: la proposta Falcucci, già approvata dal Senato, e il disegno di legge presentato dal Governo il 14 luglio 1972 e giacente presso questa Commissione. Mi sia ora consentito di dare qualche informazione sulla materia in esame. La legge n. 136, che tutti noi conosciamo, autorizzava il Ministero della pubblica istruzione a stipulare convenzioni; convenzioni non con privati qualsiasi, ma con enti dotati di personalità giuridica, enti cioè che svolgono un pubblico servizio e perseguono finalità sociali di assistenza in settori ben definiti che la legge elenca con precisione: sperimentazione scolastica, orientamento didattico, servizio sociale, assistenza e vigilanza sanitaria, attività integrativo e complementari nell'ambito della scuola dell'obbligo.

Lo scopo della convenzione che gli enti propongono al Ministero, è quello di potersi avvalere di un personale insegnante e direttivo della scuola elementare, particolarmente qualificato per svolgere un servizio di questo genere.

La legge introdusse in quel tempo norme molto cautelative perché, pur convenendo tutte le parti politiche sulla necessità di approvarla, venne fatta anche l'ipotesi che se ne potesse fare in seguito un uso distorto. Si volle pertanto garantire un uso corretto della legge, fissando in 750 il numero massimo di unità di personale da assegnare presso gli enti ed obbligando il Governo, con l'articolo 4, a presentare – entro il 31 dicembre di ognuno dei tre anni relativi alla durata di efficacia della legge – al Parlamento una relazione sulla attività degli enti.

C'è stata anche un'inadempienza, da parte delle autorità governative, che non hanno presentato la relazione al Parlamento, relazione che è stata poi presentata al Senato nel corso del dibattito su questa legge avvenuto nel mese di settembre, e successivamente in questo mese. Bisogna dire però che l'inadempienza governativa dipende dal fatto che non pochi dei 69 enti che hanno stipulato la convenzione non hanno affatto sentito la necessità di documentare direttamente il Ministero sull'impiego del personale, e ciò ha determinato – appunto – l'inadempienza.

La relazione presentata ci offre una panoramica abbastanza ampia e precisa, per cui è possibile per noi esprimere un giudizio definitivo sui risultati ottenuti. Certo non possiamo dire che tutti gli enti che hanno stipulato la convenzione abbiano svolto un'attività egregia, perché alcuni sono stati ottimi, mentre altri hanno presentato delle manchevolezze. Proprio sulla base di questo primo bilancio che il Ministero intende fare sulla relazione, potranno anche essere stabiliti i criteri

per il rinnovo e la conferma, o la denuncia, di altre convenzioni.

La sospensione di questa esperienza e la riduzione anche drastica del quantitativo di personale destinato a questa attività recherebbe grave danno ai servizi che funzionano a vantaggio dei fanciulli. Questo è stato riconosciuto da tutte le parti politiche. Quindi ci si presenta un interrogativo al quale dobbiamo rispondere. Cioè è legittimo questo prestito che la scuola di Stato fa del suo personale ad enti operanti nel settore dell'istruzione primaria? È giusto depauperare la scuola di questo personale qualificato e preparato?

A mio parere vi sono due rilievi che attengono alla legittimità e al merito del provvedimento.

Si eccepisce che il provvedimento potrebbe configurare addirittura una violazione dell'articolo 33 della Costituzione che precisa che enti e privati possono operare senza onere a carico dello Stato. Penso però che non si tratti qui di enti qualsiasi, ma di enti che hanno personalità giuridica. Io non sono competente in materia di diritto, ma dai miei ricordi scolastici mi pare che gli enti che hanno una personalità giuridica di fatto svolgono una attività pubblica e direi anche integrativa, sussidiaria a quella dello Stato, cioè una attività che completa quella che svolge lo Stato stesso. Non mi pare quindi vi sia dubbio sulla legittimità di questa forma di collaborazione tra Stato e quegli organismi che operano svolgendo una attività complementare a quella dello Stato.

Rispondendo ad altri interrogativi ed obiezioni posso anche dire che il provvedimento non riguarda quelle forme di assistenza in senso stretto che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ha delegato alle regioni (che sono assistenza agli alunni bisognosi, trasporto gratuito, borse di studio ecc.). In questo caso si tratta di una attività ben diversa, cioè una attività che oggi svolge anche lo Stato in proprio attraverso una normativa che noi stessi abbiamo introdotto l'anno scorso con l'articolo 1 della legge n. 820.

Per quanto riguarda l'obiezione sul merito del provvedimento, perché deve avvenire questo prestito di personale agli enti? Non potrebbe l'ente stesso provvedere in proprio? Rispondo a questo per esperienza. Dobbiamo riconoscere che oggi non esiste un personale qualificato e preparato per svolgere questi compiti e gli insegnanti sono in fondo il personale più disponibile e, per l'esperienza e i

contatti con i fanciulli e la vita stessa che conduce nel mondo scolastico, in possesso di un minimo di preparazione necessaria ad refrontare e svolgere queste attività. Ecco perché oggi soltanto la scuola può offrire personale qualificato.

Dobbiamo però porci il problema della preparazione specifica di personale destinato a questi compiti. Si dice anche che queste attività dovrebbero essere ricondotte nell'ambito della scuola. Oggi non è così. Se questi enti cessassero questa attività la scuola rimarrebbe privata di una collaborazione indispensabile e insostituibile. Noi ci domandiamo se è giusto che tutte queste attività siano incorporate e introdotte nel sistema scolastico. Abbiamo dibattuto fino a ieri sera sul problema della scuola e abbiamo disegnato un tipo di sistema formato di società pluralistiche che richiedono la partecipazione più larga della società stessa nella fornitura del servizio. Si tratta di vedere ora se è possibile stabilire un rapporto di collaborazione costruttivo tra il potere pubblico e la società civile proprio per realizzare questi interventi che sono riconosciuti di pubblica utilità.

Questi enti sono di fatto autorizzati, in quanto svolgono attività rispondenti a finalità di politica scolastica. Del resto è da dire che nella scuola l'assistenza non è più un intervento di soccorso destinato a pochi, ma significa organizzazione di un servizio completo per tutti. Lo Stato non è ancora in grado di fornire da solo un servizio completo e non è necessario che esista un regime di monopolio in questo settore. Noi preferiamo questo regime di collaborazione sociale, che risponde meglio alle finalità proprie di un sistema plurieducativo, operante in una società democratica. Per questi motivi raccomando un voto di consenso al provvedimento sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sulle linee generali, desidero dare la parola al ministro Scalfaro, che ne ha fatto richiesta.

SCALFARO, Ministro della pubblica istruzione. Innanzitutto desidero ringraziare il Presidente e tutti i componenti della Commissione, che hanno consentito che il provvedimento, che riveste una certa urgenza, potesse essere discusso e votato in sede legislativa.

Al Senato, a nome del Governo, ho accettato un ordine del giorno presentato dal senatore Piovano del partito comunista, il quale

chiedeva - cosa che mi è parsa accettabile che il Governo si impegnasse a presentare un provvedimento entro il 30 giugno 1973, che rivedesse totalmente questo problema. Mi è parso un impegno serio, perché il settore merita ogni attenzione, ma pone anche l'esigenza di una attenta revisione. Non escludo che vi possa essere qualche cosa di più perfetto, ma senza ombra di dubbio ritengo estremamente valido ed estremamente meritorio il distacco di questi 750 maestri per una attività utilissima ed indispensabile alla scuola. Di mia iniziativa ho disposto per una ispezione da parte di funzionari responsabili del Ministero in questo settore. È una ispezione che non vuole essere fatta da pubblico ministero, ma deve essere condotta con estrema cautela e con grande attenzione, non su di un piano regionale, ma diretta verso singoli enti, in modo da vederne la vitalità, la ragione, le motivazioni e quindi confermare o meno il rapporto che esiste e che deve essere prorogato. Terrò al corrente i due rami del Parlamento del risultato di questa ispezione, che spero di poter concludere entro sei mesi. Ho preso impegni in questo senso al Senato ed egualmente prendo impegno verso la Camera nel momento in cui si accinge a votare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAICICH. Pur tenendo conto delle ragioni che il relatore e il ministro hanno esposto, desidero motivare la nostra opposizione al disegno e alla proposta di legge in esame. Vorrei innanzitutto ricordare che quando nel 1969 il primo provvedimento di proroga giunse a questa Camera, il nostro gruppo sollevò molte obiezioni, rimise in Aula quel provvedimento che poi fu approvato. In quella occasione il Governo e la maggioranza ribadirono con molta fermezza quell'impegno che poi è trascritto nell'articolo 4 della legge n. 136, secondo cui entro il 31 dicembre di ogni anno il ministro avrebbe presentato al Parlamento una relazione generale sui risultati conseguiti. L'impegno è stato per quanto riguarda il 1970 e il 1971 sostanzialmente disatteso. Non importa vedere se è stato disatteso dal Ministero o dai singoli enti, ma è da osservare che al ministro spetta di far rispettare una legge anche agli inadempienti, eventualmente non rinnovando le convenzioni con quegli enti che non trasmettono i dati e non permettono una verifica dei risultati ottenuti.

La relazione è giunta in *extremis* al Senato della Repubblica e noi non ne abbiamo

preso visione. Osserviamo che per ragioni di correttezza verso i due rami del Parlamento sarebbe stato opportuno che la relazione ministeriale fosse allegata agli atti.

La seconda obiezione è la seguente: quando nel 1967 e nel 1969 analoga materia fu trattata e risolta, non erano in piedi le regioni a statuto ordinario. Sebbene il relatore abbia negato che questo sia un compito delle regioni, nel decreto delegato del 14 gennaio si precisa che il trasferimento riguarda ogni altra forma di assistenza, al fine di facilitare gli alunni meritevoli nella prosecuzione degli studi, fornendo agli alunni bisognosi assistenza, anche a mezzo dei patronati scolastici. Il decreto delegato da questo punto di vista è abbastanza ampio, perché quando si dice « anche a mezzo dei patronati scolastici » si intende dire anche attraverso altre forme. Quando poi leggo nella relazione introduttiva al disegno di legge che si tratta di assistenza e vigilanza sanitaria, di servizi sociali e così via, tutte attività che praticamente coincidono con i compiti di cui al decreto del 14 gennaio 1972. mi sorge un dubbio circa la legittimità della persistenza dell'intervento governativo centralizzato in questo settore.

Non entro nel merito perché non ho avuto modo di esaminare la relazione, ma nel merito voglio entrare solo per un aspetto: ho notato che nella relazione al disegno di legge vi è un quadro della dislocazione geografica delle sedi in cui operano gli enti predetti e. facendo i calcoli, si scopre che proprio nelle zone ove più forte è l'esigenza di un intervento in questo settore - nel sud e nelle isole la percentuale di personale assegnato è più bassa: su 750 unità ne sono assegnate 237. Sappiamo quale sia il livello di mortalità scolastica e il bisogno di assistenza in quella parte del paese e, senza voler fare del regionalismo o del campanilismo, credo di poter dire che quando lo Stato si riserva il compito di intervenire deve fare delle scelte di priorità. In tante leggi si stabilisce un coefficiente di vantaggio per le zone depresse e per il mezzogiorno; in questo caso, se osserviamo la proporzione fra centro-sud e nord, rileviamo un coefficiente di svantaggio.

Non entro nel merito dell'attività dei singoli enti anche perché nel testo che ci è stato sottoposto ne sono ricordati solo alcuni; gli enti con i quali il Ministero ha stipulato convenzioni sono 69 e qui se ne ricordano 10. Non mi permetto – ripeto – di dare un giudizio aprioristico sulle loro attività, credo che varrebbe la pena di averne un quadro preciso,

e mi associo all'ordine del giorno presentato dal nostro gruppo al Senato con il quale si impegna il Governo a sollecitare una relazione in merito.

Le considerazioni svolte dal relatore sul pluralismo, sull'intervento statale, sul rapporto fra Stato ed altri enti non credo che siano del tutto condivisibili. Non si tratta da parte nostra di affermare – né abbiamo inteso farlo – un monopolio dello Stato in questo o in altro settore, ma dobbiamo affermare un dovere dello Stato di provvedere, anche con l'intervento di altri enti. Ma l'aspetto più sconcertante di questo tipo di intervento statale sta nel fare intervenire altri enti e poi lo Stato, che non sente l'esigenza di intervenire adeguatamente in prima persona, si surroga a sua volta a questi altri enti fornendo loro il personale che potrebbe invece impiegare in prima persona. La materia è complessa, ma credo che debba rimanere il dovere dello Stato in prima persona di curare questo problema.

In ultimo luogo vorrei fare presente che 110i ci avviamo - il voto di ieri sera dovrebbe avviare questo processo se l'iter del disegno di legge sullo stato giuridico non sarà infinito ad una nuova disciplina più rigorosa da un lato e dall'altro più articolata per tutto quanto attiene all'impiego extrascolastico del personale insegnante di ogni ordine e grado (comandi, distacchi). Ora, il fatto che sia aperto un problema con le regioni, che sia aperto un problema relativo allo stato giuridico del personale insegnante e no, i difetti palesi nella distribuzione geografica del personale assegnato a questi compiti, lo stesso ordine del giorno accettato dal Governo al Senato che sollecita una relazione - e speriamo che il Governo non disattenda il proprio impegno come è avvenuto per la legge n. 136 - mi spingono a presentare un emendamento che quanto ho fin qui detto mi esime dall'illustrare e che tende a dare alla proroga in questione una validità annuale anziché biennale, nella fiducia che il Parlamento entro un anno possa, se vi sarà la volontà politica, disciplinare in modo organico e serio tutta la materia.

A me risulta che al Senato le varie forze politiche avevano già un impegno – che per la fretta con cui si discusse non fu adempiuto – per modificare la data 30 settembre 1974 in 30 settembre 1973. Non posso che ripresentare questa istanza e preannunciare che, per i motivi elencati prima, la nostra opinione su questo tipo di intervento e sulla proposta di legge Falcucci, che dovremo votare perché trasmessa dal Senato, non potrà che essere contraria.

BUZZI. Farò brevissime considerazioni in relazione alle dichiarazioni del ministro che ripetono indubbiamente una manifestazione di volontà da parte dello stesso in ordine alla soluzione del problema e entro tempi indubbiamente molto ravvicinati. Non si può che essere concordi con questa proposta sia per quanto riguarda l'ispezione sugli enti al fine di accertare il modo in cui sono utilizzati gli insegnanti messi a disposizione, sia per quanto riguarda la presentazione di un provvedimento legislativo che dovrà dare una definitiva sistemazione a tutta la materia. Proprio a questo proposito mi permetto di segnalare che il problema non dovrebbe essere visto in via preliminare come problema di rapporti fra amministrazione scolastica ed enti giuridicamente riconosciuti. La convenzione dovrebbe approfondire la natura delle attività cui si vuole provvedere per poter esattamente stabilire quali di queste attività appartengono propriamente alla scuola, per cui è giusto che ad esse si provveda da parte dell'autorità scolastica con proprio personale ed in forma permanente, e quali di esse appartengono alla difesa del fanciullo o alla sua piena formazione.

Infatti, se è chiaro che tutte le attività di integrazione della scuola – quali potrebbero essere configurate nella stessa sperimentazione della scuola a tempo pieno – come vengono prefigurate dall'articolo 1 della legge n. 820, e le stesse attività di differenziazione tecnico-pedagogica – come si sottintendono nello stesso articolo 1 della legge che dobbiamo prorogare – appartengono propriamente alla scuola, è vero anche che ad esse si deve provvedere attraverso personale qualificato che, anziché essere titolare di una classe, sia specializzato per questo tipo di preparazione professionale specifica.

Per le altre attività di assistenza, servizio sociale, sanitario, familiare, e per le attività parascolastiche complementari, la società non può essere estranea. E allora una qualsiasi soluzione, mentre dovrà tenere presente il nuovo aspetto che il trasferimento delle competenze amministrative alla Regione dà all'ordinamento in questa materia, dovrebbe evitare tuttavia qualsiasi forma di centralismo regionale, a favore invece di un pluralismo anche nel senso di dare vita a nuove istituzioni pubbliche, composte dalla formazione dei servizi educativi parascolastici.

Voglio cioè riferirmi alla esigenza e possibilità di sviluppare quello che c'è di più significativo nella comune esperienza dei patronati scolastici; talvolta vi sono in questo campo delle posizioni precostituite, ed io intendo

riferirmi ad una ristrutturazione di questi enti, per salvare ciò che essi rappresentano in fatto comunitario.

Credo che questi discorsi troveranno la loro sede preminente nel momento in cui saremo posti di fronte ad una proposta del Governo risolutiva del problema. Allo stato attuale delle cose, oltre che a dover giustamente prorogare la legge per un periodo non inferiore ai due anni, le norme di stato giuridico, come anche quelle ipotizzabili per i nuovi ordinamenti della scuola dell'obbligo, dovranno mantenere una tale duttilità anche nella utilizzazione del personale, per cui sembra si possa valorizzare la competenza di ciascuno ind pendentemente dal fatto che esso sia titolare di una classe.

Infine, oltre che controllare l'idoneità degli enti, credo l'amministrazione si proponga di fornire precise direttive sulla continuità dell'attività iniziata, soprattutto nel settore medico-psicopedagogico dove l'incertezza della competenza, l'intervento della regione, il contrasto tra gli indirizzi degli enti locali e dell'amministrazione scolastica sul merito della questione, hanno talvolta sollevato difficoltà tali da arrestare lo sviluppo delle iniziative.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BARDOTTI, Relatore. Ringrazio i colleghi intervenuti, condivido le considerazioni fatte dall'onorevole Buzzi, ed intendo soffermarmi brevemente sulle osservazioni dell'onorevole Raicich, fatte per motivare il voto negativo del suo gruppo.

Attualmente, nel campo dell'assistenza, c'è un trapasso di poteri alla regione che nel 1969, quando la legge fu varata, non esisteva. In secondo luogo, ieri abbiamo approvato un provvedimento che cambia tutto il problema dell'impiego e degli insegnanti. Comunque l'impiego del personale ancora non è ben precisato, fino a quando non ci saranno i decreti delegati. Per il momento questa proroga ci consentirà di attendere la soluzione dell'uno e dell'altro aspetto del problema.

Per quanto concerne l'emendamento presentato, cioè la proposta di ridurre ad un anno la proroga, ritengo che non si possa accogliere per due motivi: in primo luogo perché un anno ci sembra un periodo non prudenziale per consentire una disciplina nuova in materia, e secondariamente perché, se apportiamo delle modifiche al testo approvato dal Senato, il provvedimento rischia di naufragare, mentre 750 insegnanti sono in attesa di sistemazione.

CAIAZZA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Condivido le considerazioni fatte dall'onorevole Bardotti però desidero dire che, proprio nello spirito di quanto poco fà ha detto il Ministro, non è detto che la proroga, pur essendo prevista per due anni, debba avere valore per due anni, nel senso che, essendo intenzione del Governo approntare un provvedimento che disciplini l'intera materia, se questo provvedimento verrà approvato prima della scadenza dei due anni, la proroga verrebbe a cadere. Condivido per questo l'osservazione che i due anni sono un termine di natura prudenziale.

Ringrazio il relatore ed i colleghi intervenuti, pregando la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dobbiamo scegliere il testo base.

Propongo di scegliere quello della proposta di legge n. 1012, del quale do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

La legge 13 marzo 1969, n. 136, è prorogata al 30 settembre 1974.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a rinnovare o stipulare convenzioni con efficacia fino al 30 settembre 1974 con enti dotati di personalità giuridica che istituzionalmente perseguano finalità sociali o di assistenza nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale, dell'assistenza e vigilanza sanitaria e delle attività integrative e complementari nell'ambito della scuola dell'obbligo, ovvero che perseguano istituzionalmente finalità sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare.

Pongo in votazione tale proposta. (*E approvata*).

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

« Alle righe seconda c quinta sostituire 1974 con 1973 ».

Il relatore e il Governo si sono dichiarati contrari.

Insiste, onorevole Raicich, per la votazione del suo emendamento?

RAICICH, Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Raicich.

(È respinto).

Trattandosi di articolo unico la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Falcucci Franca ed altri: « Proroga della legge 13 marzo 1969, n. 136, concernente assegnazioni di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso Enti operanti nel settore di istruzione primaria », già approvata dal Senato » (1012).

Presenti e votanti			. 24
Maggioranza .			. 13
Voti favorevoli			20
Voti contrari .			4

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1012, risulta assorbito il disegno di legge n. 484.

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Bardotti, Bellotti, Vecchiarelli, Buzzi, Villa, Giomo, Gui, Lettieri, Lindner, Mazzarino, Meucci, Miotti Carli Amalia, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Reggiani, Rosati, Salvatori, Santuz, Spitella, Tedeschi, Tessari.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO